



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

- ART. 1 – PREMESSA
- ART. 2 – FINALITA'
- ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORTI
- ART. 4 – DESTINAZIONI D'USO
- ART. 5 – REQUISITI
- ART. 6 – DOVERI DEL COMUNE
- ART. 7 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 8 – DIVIETI
- ART. 9 – STRUTTURE
- ART. 10 – INADEMPIENZE
- ART. 11 – CONTROLLO
- ART. 12 – FACOLTA' DEL COMUNE
- ART. 13 – ASSEGNAZIONE
- ART. 14 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 15 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- ART. 16 – RINUNCIA, REVOCA, SUBENTRO
- ART. 17 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 18 – CANONE DI CONCESSIONE
- ART. 19 – MANUTENZIONE
- ART. 20 – POLIZZE ASSICURATIVE
- ART. 21 – PRODUZIONE
- ART. 22 – ATTREZZI DA LAVORO
- ART. 23 – IRRIGAZIONE
- ART. 24 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
- ART. 25 – RINVIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

ART. 1 – PREMESSA

1. Il Comune di Cabiato concede in uso ai cittadini che hanno fatto richiesta, lotti di terreno da destinare ad orti familiari.
2. Ai fini del presente Regolamento, per “lotto” si intende una porzione di area di terreno individuata dal Comune di Cabiato per la coltivazione di ortaggi e fiori esclusivamente a carattere stagionale ad uso del concessionario e della Sua famiglia, con divieto di farne commercio.
3. La realizzazione e la regolamentazione gestionale dei lotti è di Competenza del Comune; nel rispetto del presente regolamento: la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l’uso di quanto prodotto, sono attribuite ai concessionari dei lotti.
4. Il Comune di Cabiato di riserva la facoltà di destinare alcuni orti per iniziative sociali, didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell’ambiente.

ART. 2 – FINALITA’

1. L’Amministrazione comunale realizza gli ORTI ravvisandone un servizio socialmente utile, che si svolge in armonia con l’ambiente, al fine di qualificare il tessuto urbano, e di espletare una funzione di integrazione soprattutto degli anziani e dei cittadini.
2. La promozione dell’orticoltura svilupperà rapporti di socializzazione che si esprimeranno attraverso forme che gli stessi concessionari dei lotti riterranno più opportuni; collaborazione reciproca, scambio di conoscenza, scambio di prodotti, dono dei medesimi ai parenti, amici ecc. conseguono lo scopo di raggiungere una maggior coesione tra cittadini.
3. Il comune di Cabiato auspica altresì che i concessionari diano vita a forme di aggregazione che promuovano iniziative finalizzate alla diffusione ed al miglioramento delle conoscenze in materia di orticoltura, al miglior uso delle risorse, alla produzione biologica ed alla valorizzazione delle produzioni locali.
4. Gli Assegnatari dei lotti dovranno nominare un Rappresentante, che sarà l’unico soggetto che si relazionerà direttamente con l’Amministrazione Comunale e/o suo Referente.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORTI

1. Viene individuata quale area adibita per gli “orti comunali”, l’appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in via La Pira, meglio identificata nell’allegata planimetria.
2. In caso di realizzazione di nuovi orti oltre a quello sopra citato, saranno soggetti a quanto disposto dal presente regolamento. L’individuazione di nuove ed eventuali aree verranno identificate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. L’assegnazione e la gestione degli orti viene regolamentata come di seguito indicato.
4. L’area ORTI rimarrà aperta esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Il controllo dell’apertura e chiusura dell’area, viene affidato al Rappresentante di cui all’art. 2, comma 4, che ne è responsabile del rispetto.

ART. 4 – DESTINAZIONI D’USO

1. I lotti individuati, sono destinati alla coltivazione di ortaggi e fiori esclusivamente a carattere stagionale per la famiglia dell’Assegnatario;
2. Le zone comuni sono destinate al passaggio per l’accesso ai lotti ed all’installazione dei servizi comuni, e dovranno sempre rimanere libere per il relativo utilizzo comune.

ART. 5 – REQUISITI

1. Per l'assegnazione dei lotti, i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Cabiato;
 - b) non disporre nel territorio Comunale di Cabiato di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione o che possano essere coltivati;
 - c) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato o con l'aiuto del coniuge convivente o di un altro anagrafico che risulti nello stesso stato di famiglia e che sia stato dichiarato nella richiesta di assegnazione;
 - d) assenza di condanne civili o penali, passate in giudicato, per reati contro l'ambiente, o comunque tali da impedire la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 - e) assenze di revoche di una precedente assegnazione, ad esclusione di quanto individuato al successivo articolo 17, comma 4.
2. La perdita di uno solo dei requisiti sopra elencati, comporta la revoca dell'assegnazione.
3. Il lotto viene assegnato in uso al richiedente, l'assegnatario non può cederlo né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità, nel rispetto di quanto permesso dal presente articolo, comma 1, lettera c).
4. I componenti di un nucleo familiare di cui un membro sia assegnato un lotto, non potranno essere assegnatari di altri lotti.

ART. 6 – DOVERI DEL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale provvede alla realizzazione degli orti comunali, alla dotazione delle recinzioni esterne a protezione degli stessi, alla dotazione delle recinzioni di separazione dei lotti.
2. L'acqua per l'irrigazione dei lotti, viene fornita dall'Amministrazione Comunale. Sarà installato un contatore, le cui spese sia di gestione che della fornitura dell'acqua, sono a carico degli assegnatari. Il Rappresentante degli assegnatari dovrà procedere alla raccolta degli importi a copertura del consumo e della gestione dell'acqua.
3. L'Amministrazione comunale provvede alla realizzazione di "casetta attrezzi", limitatamente per il deposito di piccoli utensili e piccoli attrezzi manuali, per la lavorazione e conduzione dei lotti.

ART. 7 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'Assegnatario è tenuto a:
 - a) coltivare con cura il lotto assegnato dal Comune, curandone l'ordine ed il decoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica;
 - b) contribuire, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, alla manutenzione delle parti comuni, delle recinzioni interne ed esterne, e di quanto altro necessario per assicurare l'uso dell'area;
 - c) provvedere allo sgombero della neve sulle parti interessate al passaggio pedonale.
2. Ogni lotto ha un solo accesso separato, ubicato sul lato del vialetto comune. Non è possibile in alcun modo modificare, spostare e/o alterare l'accesso ai singoli lotti.
3. I lotti devono essere tenuti in modo decoroso e pulito, così come decoroso deve essere il comportamento dell'Assegnatario del lotto. Ogni Assegnatario è tenuto ad osservare un comportamento civile, nel rispetto dei principi di solidarietà, di socialità e pacifica convivenza.
4. La mancata osservanza di uno solo dei doveri sopra elencati comporta la revoca dell'assegnazione.

ART. 8 – DIVIETI

1. All'interno dei singoli lotti, pena decadenza dell'assegnazione, è vietato:
 - a) allevare e/o tenere, anche temporaneamente, custodia di animali di qualsiasi tipo;
 - b) realizzare depositi di materiali non attinenti la coltivazione, ivi compresi bidoni di riserva d'acqua;
 - c) realizzazione pavimentazioni e delimitazioni delle recinzioni e/o dei passaggi;
 - d) modificare o danneggiare le strutture ricevute in uso, compreso le parti comuni;
 - e) occultare la vista dell'orto con teli plastici e/o qualsiasi altro materiale, pertanto sono vietate le serre;
 - f) scaricare materiali inquinanti o nocivi;
 - g) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche organici; eventuali rifiuti dovranno essere rimossi dagli assegnatari;
 - h) realizzazioni anche minime di letamaie e/o assimilabili;
 - i) sotterrare materiali o altro;
 - j) coltivare prodotti e/o sostanze vietate dalla leggi vigenti;
 - k) piantumare alberi/fiori non a carattere stagionale/essenze di qualsiasi tipo, siano essi alberi da frutto o a carattere ornamentale;
 - l) usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo; sono ammesse solo concimazioni con materiale organico, vietando espressamente l'uso di pesticidi, antiparassitari o diserbanti, o altri prodotti nocivi alla salute propria o altrui;
 - m) accendere fuochi per bruciare sterpaglie o per altro uso;
 - n) installare gruppi elettrogeni e, in genere, qualsiasi tipo di impianto;
 - o) utilizzare bombole a gas e qualsiasi altro apparecchio o elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità altrui, compreso fornelli da campeggio;
 - p) realizzare qualsiasi struttura (baracche, tettoie, pergolati o simili);
 - q) utilizzare i lotti e/o le parti comuni, ad uso campeggio pic-nic e qualsiasi altra attività non strettamente connessa alla coltivazione;
 - r) far utilizzare i lotti e/o le parti comuni, a persone estranee al richiedente, fatto salvo quanto richiamato dal precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
 - s) accedere entro il perimetro degli orti con cicli e motocicli;
 - t) produrre rumori molesti;
 - u) l'accesso dei minorenni, è consentito esclusivamente se accompagnato da un adulto che ne sia responsabili e che vigili costantemente sugli stessi.
2. E' tassativamente vietata qualsiasi lavorazione che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari dei lotti confinanti.

ART. 9 – STRUTTURE

1. E' consentito proteggere le coltivazioni con teli antigrandine (tonalità chiara) previa autorizzazione da presentare al Comune di Cabiato; il Comune di Cabiato rilascerà apposita autorizzazione tramite il suo Referente.
2. Tali protezioni dovranno essere poste all'altezza di metri 2,10 da terra, non superiore od inferiore a tale quota, al fine del mantenimento univoco dei teli antigrandine.
3. Potranno essere realizzate dal privato supporti e sostegni a piante e fiori stagionali, esclusivamente in materiale ecologico non infestante.

ART. 10 – INADEMPIENZE

1. La mancata coltivazione, l'abbandono del lotto o la violazione nelle norme del presente Regolamento, è causa di revoca dall'assegnazione con conseguente restituzione del lotto.

2. Il lotto dovrà essere restituito libero da ogni coltura.

ART. 11 – CONTROLLO

1. Il controllo dei lotti è affidato all'Ufficio Tecnico Ecologia, al Referente che verrà successivamente individuato, che avrà facoltà di inviare diffide e/o ordinanze agli assegnatari inadempienti; avrà il compito di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento;
2. I controlli saranno effettuati almeno una volta l'anno, per la verifica della conduzione e lo stato generale dei lotti e delle parti comuni;
3. Le inadempienze saranno contestate all'Assegnatario, e perdurando nel tempo, potranno comportare la revoca dell'assegnazione;

ART. 12 – FACOLTA' DEL COMUNE

1. Il Comune di Cabiato, si riserva di valutare l'assegnazione, nella misura massima di due lotti a:
 - a) scuola primaria;
 - b) cittadini residenti nel Comune di Cabiato, aventi situazioni di particolare disagio psico-sociale o sanitarie, i cui criteri di assegnazione sono di seguito definiti:
 - b.1) il disagio psico-sociale o sanitario deve essere certificato e comprovato da documentazione sanitaria da depositarsi nel relativo fascicolo di assegnazione;
 - b.2) il richiedente dovrà essere in possesso di possibilità fisiche e/o necessità di condurre il lotto per finalità riabilitative, di inserimento sociale e/o terapeutiche;
 - b.3) qualora il richiedente non è in grado di condurre autonomamente il lotto, dovrà essere individuato e nominato il soggetto che lo accompagnerà durante tutto il tempo nell'area degli orti comunali. Tale soggetto sarà strettamente responsabile in toto e versi terzi, dell'assegnatario e del suo operato nonché del relativo comportamento. Al soggetto "tutore", unicamente nominato dal richiedente/assegnatario dei lotti, è espressamente fatto divieto di abbandonare, anche temporaneamente, l'assegnatario all'interno dell'area orti.
2. L'assegnatario dovrà condurre il lotto nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento ed alle condizioni stabilite all'atto dell'assegnazione del lotto.
3. L'assegnazione di cui al presente articolo, prevederà una fase sperimentale, la cui durata sarà definita nell'atto di assegnazione del lotto, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, e si procederà alla verifica degli esiti della sperimentazione che verterà alla prosecuzione od alla conclusione dell'esperienza.
4. Sono fatte salve le cause di decadenza dal diritto all'uso dei lotti contenute nel presente regolamento.
5. Il controllo dei lotti verrà effettuato come indicato all'art. 11 del presente Regolamento, senza eccezione alcuna.

ART. 13 – ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dei lotti è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che esamina le istanze dei richiedenti.
2. A partire dalla data di pubblicazione del bando, le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Cabiato secondo le indicazioni contenute nel bando stesso. Nella domanda dovranno essere specificati:
 - a) cognome, nome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico del richiedente;
 - b) numero dei componenti del nucleo familiare e loro nominativi,
 - c) in caso di domande di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera b), dovrà essere consegnata tutta la documentazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera b1),

unitamente al nominativo del “tutore” indicato al precedente articolo 12, comma 1, lettera b3).

3. La falsa dichiarazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

ART. 14 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. I lotti verranno assegnati in base alle relative istanze pervenute al protocollo generale privilegiando gli utenti dai 65 (sessantacinque) anni in su, fatte salve le verifiche di cui ai precedenti articoli 5 e 13. Il tutto al fine del mantenimento delle finalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento. Gli ulteriori lotti verranno assegnati seguendo l’ordine cronologico delle domande pervenute sempre fatto salvo le verifiche di cui ai precedenti articoli 5 e 13.
2. I lotti verranno assegnati sino ad esaurimento degli stessi. Le domande eccedenti il numero dei lotti disponibili, formeranno una lista di attesa, alla quale si ricorrerà per l’assegnazione dei lotti qualora dovessero rendersi disponibili.
3. La lista di attesa resterà valida fino alla scadenza della durata della concessione. In caso di esaurimento della lista di attesa, i lotti che dovessero rendersi disponibili, verranno assegnati attraverso un nuovo bando.

ART. 15 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

1. La durata di assegnazione di ogni singolo lotto, è fissata in anni cinque, a partire dalla data di assegnazione. Al termine di tale periodo l’assegnatario decadrà dal diritto di utilizzo e il Comune procederà alla pubblicazione di un nuovo bando, al quale potranno partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti.
2. Non sono ammesse proroghe che prolunghino la durata dell’assegnazione.
3. L’assegnazione del lotto è personale e non è suscettibile di successione a qualsiasi titolo, tranne che per il coniuge convivente, il quale subentra all’assegnazione previa formalizzazione degli atti da sottoscrivere

ART. 16 – RINUNCIA, REVOCA, SUBENTRO

1. Nel caso l’assegnatario intenda rinunciare all’assegnazione del lotto, ne deve dare comunicazione scritta all’Ufficio Ecologia del Comune di Cabiato.
2. Qualora sia necessario un intervento di ripristino del lotto revocato per abbandono o incuria, al fine di un suo riutilizzo da parte dell’assegnatario successivo, tale intervento dovrà essere eseguito dall’assegnatario prima di lasciare il lotto. In caso contrario, sarà eseguito dall’Amministrazione Comunale con addebito della spesa al conduttore stesso.
3. Nel caso che l’Amministrazione Comunale e/o il suo Referente, rilevino ripetute inadempienze al presente regolamento, si provvederà alla revoca dell’assegnazione del lotto che dovrà essere lasciato libero e senza colture entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di revoca.
4. Qualora vengano riscontrati danni e/o ammaloramenti attribuibili all’assegnatario, dovranno essere riparati a suo carico ed onere dietro precise indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale e/o del suo Referente. Qualora l’assegnatario non provveda prima dello scadere del trentesimo giorno, l’Amministrazione Comunale provvederà addebitando le spese all’assegnatario non più in carica.
5. In caso di rinuncia o revoca, il lotto non potrà essere assegnato ad altro membro della stessa famiglia ma verrà assegnato al primo richiedente che si trovi nelle liste di attesa di cui al precedente articolo 14, comma 3.
6. Le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale del presente articolo 16, dovranno essere saldate dall’ex assegnatario entro i successivi 15 (quindici) giorni a partire dalla formale richiesta del Comune di Cabiato per rimborso degli importi.

ART. 17 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce motivo di revoca della concessione lo stato di incuria del lotto assegnato, lasciato incolto, senza accertata giustificazione per più di tre mesi. In caso di revoca non sarà possibile avanzare richieste di indennizzo, risarcimento e/o rimborso sotto ogni forma. Verranno invece addebitate all'assegnatario le spese di manutenzione sino alla data della revoca.
2. L'Assegnatario, inoltre incorre nella revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a) mancato versamento della quota annuale del canone e/o delle spese di manutenzione del lotto e delle parti comuni;
 - b) mancato versamento della rispettiva quota del consumo/utilizzo dell'acqua;
 - c) violazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - d) perdita dei requisiti;
 - e) utilizzo di altri lotti oltre a quello assegnato;
 - f) conduzione del proprio lotto da persone estranee all'assegnatario, esclusi i componenti del nucleo familiare dichiarati nella richiesta di assegnazione (qualora non sussistano variazioni anagrafiche che modifichino la composizione del nucleo familiare).
3. La revoca comporta l'obbligo del rilascio del lotto assegnato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, senza la corresponsione di alcuna indennità, risarcimento e/o rimborso sotto ogni forma da parte del Comune di Cabiato, con addebito delle spese di manutenzione sino alla data della revoca e con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di applicare eventuali sanzioni oltre al risarcimento danni di cui al precedente articolo 16.
4. Nel caso in cui l'assegnatario si venga a trovare nell'impossibilità di condurre il lotto, e non abbia la possibilità di avvalersi del supporto temporaneo dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella richiesta di assegnazione, deve comunicare la disdetta dell'assegnazione. In caso di mancata comunicazione si provvederà d'ufficio alla revoca dell'assegnazione.
5. Il recesso del contratto per i motivi previsti al presente articolo 17, comma 4, non impedirà all'ex assegnatario di rientrare in una successiva graduatoria, previa presentazione di nuova istanza per l'ottenimento di una nuova assegnazione.

ART. 18 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone annuale di concessione del lotto, viene stabilito in € 30.00 (euro trenta/00) per ogni singolo lotto (ad esclusione dei lotti di cui all'articolo 12 del presente Regolamento), da versare all'Amministrazione Comunale entro il 15 gennaio di ogni anno e sino allo scadere del quinquennio di concessione. Per il primo anno il canone andrà versato entro 15 gg. dalla formale assegnazione.
2. Il mancato pagamento di un solo canone annuale, comporterà la revoca dell'assegnazione.
3. Il canone sarà aggiornato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in misura dell'aggiornamento dell'indice ISTAT. In caso di saldo della quota dovuta per l'aggiornamento ISTAT, l'Assegnatario dovrà versare il saldo al Comune di Cabiato entro il 15 giorni dal ricevimento della formale richiesta.

ART. 19 – MANUTENZIONE

1. Agli assegnatari competono, oltre che la cura e la pulizia del lotto assegnato, anche la pulizia delle parti comuni, le riparazioni delle recinzioni interne ed esterne. I piccoli interventi di miglioramento delle parti comuni sulla scorta di formale parere dell'Amministrazione Comunale e/o suo Referente.
2. Su richiesta degli assegnatari dei lotti potranno essere richiesti ulteriori miglioramenti, da realizzarsi a carico degli stessi, previa segnalazione scritta al Comune di Cabiato che ne valuterà

autonomamente l'eventuale esecuzione e la modalità di esecuzione dei lavori. Il Referente comunale l'esito delle decisioni prese.

3. Nell'eventualità che si presenti la necessità di sostenere spese di straordinaria manutenzione, esse verranno valutate tra l'Amministrazione Comunale ed il suo Referente, compatibilmente con le possibilità economico-finanziarie in essere al momento della valutazione. Verrà inoltre valutata la possibilità che gli assegnatari possano sostenere in via autonoma le spese di straordinaria manutenzione, in tale caso sarà cura del Rappresentante degli assegnatari, provvedere alla raccolta fondi ed al pagamento anticipato di tali spese, previa autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile.
2. E' facoltà e discrezione dell'Amministrazione Comunale richiedere in ogni momento agli assegnatari dei lotti, la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose o terzi. E' facoltà degli assegnatari stipulare polizza per il singolo lotto o un'unica polizza sull'area degli orti.

ART. 21 – PRODUZIONE

1. La produzione ortiva e di fiori, deve essere destinata solamente all'uso e consumo familiare.
2. E' severamente vietata la coltivazione dei lotti per la commercializzazione dei prodotti.

ART. 22 – ATTREZZI DA LAVORO

1. I piccoli attrezzi da lavoro (attrezzi manuali), dovranno essere sistemati nell'apposita "cassetta attrezzi" citata al precedente articolo 6, comma 3.
2. E' possibile l'utilizzo di altri attrezzi idonei all'attività da svolgersi, il tutto senza arrecare danno agli altri assegnatari e/o lotti compreso le parti comuni. Tali attrezzi, non potranno essere sistemati e/o depositati anche temporaneamente all'interno dell'area orti.

ART. 23 – IRRIGAZIONE

1. L'uso dell'acqua avverrà da un unico punto di prelievo, limitato esclusivamente per la conduzione dei lotti.
2. Il contenimento degli sprechi di acqua è affidato al buon senso degli assegnatari.
3. L'utilizzo dell'acqua nel periodo estivo, è in ogni caso soggetto alle Ordinanze ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale in materia, in caso di siccità e conseguenti restrizioni idriche.
4. L'uso improprio di acqua potabile costituirà motivo di revoca.
5. Nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del suo referente, non potrà essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la conseguente perdita di colture, o il danneggiamento delle stesse.
6. E' fatto espresso divieto l'utilizzo di contenitori per la raccolta e distribuzione dell'acqua piovana, al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari.
7. La manutenzione delle tubazioni sino al punto dell'erogazione, sarà eseguita dall'Amministrazione Comunale, a spese degli assegnatari con equa ripartizione delle parti. Il Rappresentante degli assegnatari dovrà procedere alla raccolta degli importi da versare al Comune di Cabiato entro trenta giorni dalla relativa comunicazione di rimborso.
8. Il Comune di Cabiato installerà un contatore, le cui spese sia di gestione che della fornitura dell'acqua, sono a carico degli assegnatari. Il Rappresentante degli assegnatari dovrà

procedere alla raccolta degli importi a copertura del consumo e della gestione dell'acqua da versare al Comune di Cabiato entro trenta giorni dalla relativa comunicazione di rimborso.


ART. 24 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione. Copia del presente Regolamento verrà consegnata agli assegnatari dei lotti.
2. Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite successive deliberazioni di Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative e di suggerimenti utili per la miglior gestione.
3. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della concessione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

ART. 25 – RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme dettate dal codice civile, dalle leggi nazionali e regionali nonché dai regolamenti comunali in materia.

AREA VIA G. LA PIRA



DIVISIONE DEI LOTTI

LOTTI SINGOLI 5.00x5.00

 RICOVERO ATTREZZI

 AREA DI UTILIZZO COMUNE


 PERCORSO INTERNO COMUNE

 PUNTO ACQUA

 INGRESSO AREA ORTI

 ACCESSO SINGOLI LOTTI

 PERIMETRO AREA COMUNALE



PLANIMETRIA GENERALE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Geom. Elena De Capitani